

g) PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ART.3 DEL REGOLAMENTO VIGENTE
PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO -

Il Direttore Generale ricorda che l'art.3 del Regolamento 27 marzo 1934, per la concessione di mutui al personale per l'acquisto di alloggi, dispone:

"L'importo del mutuo non può superare:

- a) il valore di mercato, da accertarsi dall'Istituto;
- b) la somma che il richiedente può ammortizzare nel periodo di tempo indicato nel successivo art.4, con la quota del 30 % sulle prime 24.000 lire di stipendio e del 25% sulla parte residua dello stipendio.-

Il prezzo dell'appartamento non deve superare la somma che il richiedente può ottenere a mutuo in base al presente regolamento, e, in ogni caso, le £. 135.000".-

Ovvie ragioni di prudenza consigliarono l'Amministrazione a limitare la quota dello stipendio che può essere destinata all'ammortamento del mutuo, per evitare acquisti non proporzionati alle condizioni economiche di ciascun impiegato.-

L'ultimo comma del citato art.3 del Regolamento dispone una ulteriore limitazione stabilendo che il prezzo dell'appartamento non debba in ogni caso superare le £. 135.000, e ciò anche quando la quota mensile destinabile all'ammortamento del mutuo consenta un mutuo superiore alla detta somma.-

Nell'applicazione del Regolamento si è dovuto rilevare che tale ulteriore limitazione, giustificata dalle finalità del Regolamento stesso, è eccessivamente ristretta per quanto si riferisce ai funzionari di grado 1° (Capo Servizio) molti dei quali, in base alla disponibilità mensile calcolata con i criteri fissati dal comma b) dell'art.3 del Regolamento, potrebbero ottenere a mutuo una somma notevolmente superiore a quella di £. 135.000,